

undefined

# Bollo sul contratto modulato a scaglioni

## Acquisti della Pa

Una semplificazione per le procedure affidate a partire dal 1° luglio 2023

**Marco Magrini**  
**Benedetto Santacroce**

Con il nuovo Codice dei contratti pubblici novità anche in materia di imposta di bollo sui contratti per gli acquisti delle pubbliche amministrazioni. Novità nel segno della semplificazione che portano a un cambiamento radicale circa obblighi e responsabilità, casistiche di esenzione, determinazione e modalità di assolvimento dell'imposta applicabile, efficaci dalle procedure affidate dal 1° luglio 2023.

### Stipula del contratto

L'articolo 18 del Dlgs 36/2023 prevede che il contratto debba essere stipulato,

a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, lettera b), con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti diretti, è possibile la conclusione tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

### La misura dell'imposta

La tabella A dell'allegato I.4, richiamata dall'articolo 18, comma 10, del Codice, indica il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Il pagamento ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovu-

ta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, ma non sulle fatture, note e simili di pagamento del corrispettivo. Vengono così sostituite le ordinarie modalità di calcolo e versamento del Dpr 642/1972. La tabella potrà essere ulteriormente modificata o sostituita con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze.

L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto (da assumere al netto dell'Iva), comprese le eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti ed è dovuta da un minimo di 40 euro (contratto fino a 150 mila euro) fino a un massimo di mille euro (contratto che eccede 25 milioni di euro). Sono invece totalmente esenti gli affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro.

### Effetti delle novità

L'onere dell'imposta, per previsione di legge, è posto a carico dell'appaltatore. La stazione appaltante viene liberata dal vincolo di solidarietà passiva (arti-

colo 22 del Dpr 642/1972), superando gli orientamenti di prassi dell'agenzia delle Entrate, ma dovrà vigilare sull'assolvimento quando l'imposta è ancora dovuta. Il pagamento in proporzione al valore e non alla dimensione cartolare del contratto e degli allegati, eliminerà anche le problematiche interpretative sulla funzione degli allegati (se parte integrante e identificativi delle obbligazioni fra le parti o meno) e i correlativi oneri. Con le regole in vigore gli allegati sono soggetti a bollo fino dall'origine (nella misura ordinaria di 16 euro ogni 4 facciate da 25 righe) o in caso d'uso (se classificati modelli disegni ecc.).

### Versamento telematico

Con provvedimento dell'agenzia delle Entrate saranno adottate modalità telematiche di versamento, coerenti con la piena digitalizzazione del *procurement*. Si abbandona il contrassegno telematico (lettera a), comma 1 dell'articolo 3 del Dpr 642/1972) e si riducono oneri gestionali e di conservazione documentale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA